



Comune di

TARANTO

Direzione Sviluppo Economico e Produttivo



***Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita e le strutture di interesse locale***

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni e norme sul procedimento amministrativo per l'apertura, il trasferimento di sede, estensione e ampliamento della superficie di vendita per medie strutture.

Titolo I – Piano di Sviluppo

Art. 1 : finalità delle norme

Art. 2 : definizioni

Art. 3: classificazione degli esercizi commerciali

Art. 4 : suddivisione del territorio in zone commerciali

Art. 5 : sviluppo delle medie strutture di vendita

Art. 6 : dotazione di aree di parcheggio

Art. 7 : correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale e integrazione con le norme urbanistiche

Art. 8 : requisiti di esclusione/accesso all'attività

Titolo II - Norme Procedurali

Art. 9 : autorizzazione per le medie strutture di vendita

Art. 10 : procedimento amministrativo per l'apertura di medie strutture di vendita

Art. 11 : procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita

Art. 12 : procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento e/o accorpamento di superficie di vendita delle medie strutture di vendita

Art. 13 : procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'estensione di settore merceologico delle medie strutture di vendita

Art. 14 : procedimento amministrativo per l'apertura per subingresso delle medie strutture di vendita

Art. 15 : procedimento amministrativo per la cessazione di attività delle medie strutture di vendita

Titolo III - Norme Comuni

Art. 16 : legge 241/90

Art. 17 : revoca dell'autorizzazione

Art. 18 : esercizio abusivo dell'attività e chiusura dell'esercizio

Art. 19 : conferenza di servizi

Art. 20 : norme finali

Art. 1**Finalità e periodo di validità del Regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni e norme sul procedimento amministrativo relativo all'apertura, il trasferimento di sede, concentrazione e ampliamento della superficie di vendita per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa per le Medie Strutture di Vendita del Comune di Taranto, in conformità al Regolamento Regionale n.7 del 28 aprile 2009, pubblicato sul BU della Regione Puglia del 4 maggio 2009 nr. 66 contenente gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 11/2003 e dalle integrazioni e modifiche di cui alla L.R. n. 5/2008.
2. Il presente Regolamento ha validità di tre anni dalla data di approvazione e potrà essere modificato prima di tale scadenza con le stesse modalità dell'approvazione.

Art. 2**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento e ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1° agosto 2003 come modificato dall'art. 4 della legge n. 5/2008 si definisce quanto segue:

1. per **Decreto**, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
2. per **Legge Regionale**, la Legge Regionale della Puglia 7 maggio 2008 n. 5 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11";
3. per **Regolamento Regionale**, il Regolamento Regionale della Puglia del 28 aprile 2009 n. 7 "Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita";

4. per **Direttive**, le Deliberazioni del Consiglio Regionale Pugliese in materia di commercio;
5. per **Commercio all'Ingrosso**, l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
6. per **Commercio al Dettaglio**, l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Costituisce commercio al dettaglio anche l'attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza ...) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate, essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita;
7. per **Superficie di vendita** di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita è rilevata, per ciascun esercizio commerciale, dalle tavole allegate all'autorizzazione edilizia o DIA;
8. per **Esercizio Commerciale**, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita;
9. per **Esercizi di Vicinato** quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
10. per **Medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. e, in particolare: M1, M2, M3 ;

11. per **Grandi strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2500 mq. e, in particolare: G1, G2;

12. per **Centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un Centro Commerciale e di un'area commerciale integrata è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Non costituisce superficie di vendita, ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali delle medie e grandi strutture di vendita previsti nel presente Regolamento, la superficie destinata a galleria, a servizi ed, in generale, la superficie destinata ad usi diversi da quella di vendita di cui alla lettera b) del presente articolo.

L'attività del centro commerciale può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con altre attività paracommerciali ed extracommerciali, nel rispetto del regolamento edilizio e delle norme igienico-sanitarie.

13. per **Aree commerciali Integrate** le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. Più precisamente: "un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.";

14. per **Parco permanente attrezzato** "un'area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve

essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali”;

15. per **Requisiti morali**, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto. Nei casi indicati in tali disposizioni anche la condanna emessa con l'annotazione di "non menzione" e come applicazione della pena su richiesta delle parti è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale;

16. per **Requisiti professionali**, i requisiti prescritti dall'art. 6 della legge regionale.

17. Con il termine di:

- a) **Accorpamento** deve intendersi la situazione nella quale in un esercizio preesistente vanno a riunirsi le attività e le superfici autorizzate di altri esercizi commerciali;
- b) **Concentrazione** deve intendersi la situazione nella quale, sono riunite le attività e le superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio commerciale;
- c) **Polo Logistico** deve intendersi un'area nella quale sono consentiti interventi volti alla realizzazione di strutture al servizio dell'attività commerciale. In tal senso rientrano anche i servizi terziari, quali quelli effettuati in out-sourcing (trasporti, assicurazioni), nonché quelli consulenziali.

Art. 3

Classificazione degli esercizi commerciali

Conformemente al disposto dell'art. 5 della legge regionale, delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 5 della L.R. n. 5/2008 e dell'art. 2 del regolamento n. 1/2004 e a maggiore integrazione di quanto riportato al precedente art. 2 :

1. I settori merceologici sono i seguenti: settore alimentare/misto e non alimentare

Ai soli fini della definizione degli standard urbanistici, i settori merceologici, definiti sulla base della classificazione ISTAT – ATECO91, sono i seguenti:

a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);

b) settore non alimentare beni per la persona comprendente:

i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente:

i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;

d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c).

2. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;

b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:

- 1) **M1.** medie strutture di livello locale con superficie vendita da 251 a 600 mq;
- 2) **M2.** medie strutture intermedie con superficie vendita da 601 a 1.500 mq;
- 3) **M3.** medie strutture attrattive con superficie vendita da 1501 a 2500 mq.;

c) **grandi strutture di vendita:** con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

- 1) **G1** grandi strutture con superficie vendita da 2.501 a 4.500 mq;
- 2) **G2** grandi strutture con superficie vendita da 4.500 mq. a 15.000 mq.

3. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) **strutture isolate:**

esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.;

b) **centro commerciale:**

costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato.

In particolare e in accordo al B.U.R.P. n.66 del 4 maggio 2009:

b.1 – **di vicinato:** programmati all'interno della pianificazione comunale delle medie strutture di vendita e composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq;

b.2 – **di interesse locale:** con una superficie di vendita complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3.

Il centro commerciale di interesse locale, per il comune di Taranto con popolazione residente inferiore a 25 mila abitanti è programmato dalla Regione;

b.3 – **intermedi:** con superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq. Ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3;

b.4 – **provinciali:** con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. fino a mq. 25.000 ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria "grandi strutture G2". Sono programmati dalla Regione attraverso il regolamento b)

“Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”;

c) area commerciale integrata:

un'area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi, configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti. Le aree commerciali integrate di cui al punto c), comma 4, dell'art. 5 della legge sono così classificate:

a) Piccole: in un'area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha. Possono includere esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4.000. L'area commerciale integrata piccola non può contenere centri commerciali di vicinato;

b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale compresa tra 2 e 5 Ha con superficie di vendita complessiva fino a mq. 10.000;

c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale.

Art. 4

Suddivisione del territorio in zone commerciali

Zone	
1	Paolo VI
2	Porta Napoli Croce - Tamburi – Lido Azzurro
3	Città Vecchia (SUB 1): da piazza Fontana fino a Ponte Girevole
4	Borgo Umbertino (SUB 2): da Ponte Girevole a via Diego Peluso compresi tutti i numeri civici
5	Centro Urbano Commerciale (SUB 3): da via Diego Peluso a viale Magna Grecia
6	Talsano – San Vito – Lama.
7	Isole amministrative

8	Zone industriali, zone agricole e restante territorio.
---	--

Art. 5

Sviluppo medie strutture di vendita

Per quanto previsto dalla L.R. 5/2008 e dal R.R. 7/2009 e in base al principio della libera iniziativa economica privata considerata l'evoluzione normativa, si stabilisce quanto segue:

A) Le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno diritto a continuare l'attività nei locali per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

B) Nuove Medie Strutture di Vendita

- medie strutture (M1) sia alimentari/miste che non alimentari sono sempre concedibili se rivenienti da ampliamenti di medie strutture già presenti alla data di approvazione del presente piano;
- nuove medie strutture (M1), sia alimentari/miste che non alimentari, sono sempre concedibili nelle zone 1,2,5,6,7,8;
- medie strutture (M2) alimentari miste e non alimentari sono concedibili nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi, dei criteri/parametri di qualità applicabile;
- nuove medie strutture superiore miste di tipo M3 sono concedibili nelle zone 7 e 8.

C) Nuove insediamenti di Centri Commerciali di Vicinato e/o di quartiere

- nuovi centri commerciali di vicinato sono concedibili nelle zone 3 e 4 se ubicati all'interno di strutture dimesse e/o in ristrutturazione. Nel rispetto dei requisiti ambientali e di qualità sono concedibili se all'interno di:
 - Palazzo degli Uffici;
 - Area dell'ex mercato coperto di via Anfiteatro;

Nota: In accordo a quanto stabilisce l'art. 6, comma b) del R.R. n. 3/2011, a tutela del principio della concorrenza di interesse dei prodotti alimentari, le medie strutture M2 del tipo alimentare/misto sono autorizzabili a condizione che almeno il 60% della superficie di vendita sia occupata da prodotti non alimentari.

Criteria di sviluppo delle medie strutture di vendita

Al fine di poter garantire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n.5 del 7 maggio 2008 e dell'art. 1 del presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio, all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali, il rilascio dell'autorizzazione per una nuova media struttura di vendita avviene a condizione che l'impatto della struttura sul territorio (zona commerciale) sia classificato come sostenibile. L'insediamento commerciale si considererà sostenibile se supera i parametri minimi per ciascuno dei seguenti parametri strutturali e di qualità obbligatori e non derogabili, la cui osservanza definirà l'assetto delle autorizzazioni.

Parametro n. 1: razionalizzazione del servizio agli utenti

1) <u>Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell'insediamento</u>	
Valori	Punteggio
a) superiore a 600 mq	0
b) superiore 350 mq., ma inferiore/uguale a 600 mq	5
c) fino a 350mq.	10
2) <u>Presenza di strutture commerciali impattanti</u>	
a) Strutture alimentari di tipo M1	5
b) Strutture alimentari di tipo M2	0
c) Solo strutture non alimentari	10
3) <u>Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni della Zona, rapporto fra superficie di vendita della struttura da autorizzare e popolazione quivi residente</u>	
a) rapporto ≥ 1	0
b) rapporto $\geq 0,4$ e < 1	2
c) rapporto compreso tra $\geq 0,2$ e $< 0,4$	5
d) rapporto compreso tra $\geq 0,1$ e $< 0,4$	8
e) rapporto inferiore a 0,1	10

4) <u>Dotazioni di servizi al consumatore</u>	5
---	---

Parametro n. 2: Impatto territoriale

1) Aree di insediamento, criteri di preferenza

a) intervento previsto in area urbana non centrale	8
b) intervento previsto all'interno dell'accordo di distretto urbano del commercio relativamente a M1	3
c) intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale, definito dal piano commerciale oppure da una convenzione stipulata tra comune e proponente.	10

2) Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente

a) fermata di mezzi pubblici collocata a meno di un chilometro dall'ingresso della struttura commerciale	2
b) presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l'area con il centro urbano più vicino e le eventuali fermate di mezzi pubblici in modo rapido, comodo e sicuro.	5

3) Riduzione di tempi di percorrenza per i residenti alla velocità massima consentita dal CdS agli autoveicoli calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dell'insediamento di cui è richiesta l'autorizzazione. Il parametro assume i seguenti valori:

3.1 – da 0 a 5 minuti	0
3.2 – da 6 a 10 minuti	5
3.3 – oltre 10 minuti	10

4) Ottimizzazione dell'uso del territorio

a) parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli	10
b) prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto)	20
c) intervento realizzato con recupero di aree degradate o dismesse da altri usi	15

5) Impatto sui sistemi urbani esistenti. Impegni assunti dal proponente per ridurre l'impatto della nuova struttura rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la dotazione di servizi.

a) contributo per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale nell'area di insediamento e/o in quelli limitrofe monetizzabili, 1 punto ogni 30 euro a mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di 10	1 - 10
6) <u>Impatto occupazionale</u> . Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale stagionali rappresentano frazioni di ULA.	
*6.1 - impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 2,5 ULA per strutture non alimentari e punti 1 ogni 5,0 ULA per strutture alimentari fino ad un massimo di punti 7	Da 1 a 7
*6.2 - impegno al riassorbimento di manò d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1 ogni 2,5 ULA per strutture non alimentari e punti 1 ogni 5,0 ULA per strutture alimentari fino ad un massimo di punti 7	Da 1 a 7
7) <u>Contesto urbanistico</u> (la soluzione morfologica degli infissi e delle vetrine adeguata al tipo di edificio e di spazio pubblico cui il locale appartiene, esplicitata mediante una relazione/elaborato critico esplicativo.	10

Parametro n. 3: impatto ambientale

Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale.

1) Impatto paesistico e ambientale

a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle valutazioni d'impatto e non completamente risolvibili o risolte a livello:

a.1) <u>paesistico</u> : presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, compresi quelli individuati dagli strumenti di programmazione urbanistica comunali o provinciali	-15
a.2) <u>di criticità della rete stradale già esistenti o previste a seguito della nuova apertura</u> (probabilità di	- 10

congestione della rete, innesti sulla rete pubblica)	
a.3 <u>sensibilità dell'area all'incremento di inquinamento</u> (atmosferico o acustico) derivante dall'insediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.),	-10
a.4) <u>rischi idrogeologici o per le falde acquifere</u>	-10
a.5) <u>poco impattante</u> : senza criticità rilevanti ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a)	10
Parametro n. 4: gestione dei rifiuti	
a) Raccolta rifiuti tramite cassonetti differenziati prevedendo l'ordinato deposito temporaneo in eco piazzola attrezzata e l'avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli a questi assimilati, in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 60%, stabilita dalla Legge Finanziaria del 2007 .	10
b) Assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dalle attività economiche della struttura.	10
Parametro n. 5: accessibilità	
accessibilità dei locali destinati all'attività di somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili, non più limitata a parti dell'esercizio).	10
Parametro n. 6: parcheggi	
Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente alla struttura se trovasi in centro storico e superiore del 50% dello standard previsto dall'art. 4 del R.R. n.7/2009.	10

*Punteggio minimo per l'accesso all'insediamento produttivo:

Zona Commerciale	Punteggio Minimo
1 - Paolo VI	70
2 - Tamburi - Lido Azzurro	100
3 - Isola Porta Napoli - Città Vecchia	120
4 - Borgo Umberto I	120
5 - Centro Urbano commerciale	100
6 - Talsano - San Vito - Lama	90
7 - Isole Amministrative	50
8 - Zone industriali, agricole e periferia	50

A cura dell'Ufficio Commercio del Comune di Taranto, di CAT Concommercio e CAT Confesercenti di Taranto e con la collaborazione del Dott. Francesco Di Masi.

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale, di CAT-Concommercio e CAT Confesercenti di Taranto.

*Così come corretto con Deliberazione di C.C. n. 52 del 28/05/2014.

Art. 6**Dotazione di aree di parcheggio****A - Criteri di localizzazione e organizzazione dei parcheggi di pertinenza per le medie strutture di vendita****Definizione:**

I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, **al servizio esclusivo** dell'insediamento commerciale.

In particolare:

- I parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi.

B – Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 7/2009, la dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita nella misura seguente per ogni mq. di superficie di vendita:

Tipologia di Esercizio	Superficie di vendita	Settore Misto	Settore Non Alimentare	
			Beni Persona	Altri Beni e Beni a basso impatto
M1	Da 251 a 600 mq	0,7 mq	0,5 mq	0,4 mq
M2	Da 601 a 1500 mq	1,0 mq	0,8 mq	0,5 mq
M3	Da 1501 a 2500 mq	1,5 mq	1,0 mq	0,8 mq
Grandi Strutture	Oltre 2500 mq	2,5 mq	2,0 mq	1,5 mq

Centri Commerciali, Aree Commerciali Integrate e Parchi Commerciali	<p>I parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate.</p> <p>Centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali: i parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.</p>
--	---

2. la disciplina di cui al precedente capoverso potrà essere confrontata con il Piano Comunale parcheggi, se adottato;
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. La mancanza di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale a cura dello stesso ufficio preposto al rilascio del provvedimento .
4. In mancanza di parcheggi con specifica destinazione d'uso direttamente collegati all'attività commerciale, gli stessi possono essere disponibili o localizzati in prossimità di un'altra area o unità edilizia ad una distanza non superiore ai 300 mt. dalla struttura commerciale. Tali parcheggi privati dovranno essere riservati esclusivamente ai clienti della struttura commerciale previa autocertificazione da parte del titolare dell'autorizzazione commerciale o eventuale convenzione con terzi da presentare all'Ufficio di Urbanistica e/o Ufficio Attività Produttive e/o SUAP.

C - Deroghe agli standard

1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, il Comune può prevedere, attraverso modifiche alla propria strumentazione urbanistica e apposita regolamentazione, monetizzazioni e deroghe agli standard previsti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) **interventi realizzati all'interno di progetti di valorizzazione commerciale**, compresi o meno in programmi di rigenerazione urbana, di cui all'art.16 della legge regionale n. 11/03 come

modificato e integrato dall'art. 11 della L.R. n. 5/2008. In tale caso gli interventi previsti nelle zone a) (centri storici) e b) (zone urbanizzate), possono prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pubblici e degli standard di pertinenza, anche in relazione alla tipologia di accessibilità prevista per l'insediamento. Gli introiti in tal modo recuperati dovranno essere utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità e per la sua riqualificazione.

- b) **Interventi realizzati all'interno delle aree urbane:** nel caso di interventi previsti in aree che per collocazione e tipologia dell'utenza possano fare prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, si può prevedere la riduzione degli standard di parcheggio di pertinenza fino ad un massimo del 15% delle superfici previste dall'art. 4, per strutture alimentari-miste e fino ad un massimo del 50% per strutture non alimentari.
- c) **Interventi, nei limiti della M1, realizzati in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.** In tal caso la superficie a parcheggio può essere calcolata con riferimento alla sola superficie eccedente l'esercizio di vicinato.
- d) **Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici.** In tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
- e) **Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone b).** In tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50% del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
- f) **Il contributo per carenza di parcheggio (monetizzazione)** si applica alla quota di parcheggio, anche parziale, non disponibile entro il perimetro stabilito ed è dovuto in misura prevista secondo tabella predisposta dall'ufficio tecnico comunale e ufficio attività produttive. Le quote versate dagli imprenditori, a tale titolo, saranno inserite in apposito capitolo in conto capitale di entrate e uscite dell'Ente Comune, vincolate fra loro, assegnate alla disponibilità della Direzione dello Sviluppo Economico e Produttivo. Apposita delibera determinerà l'ammontare del contributo a carico del soggetto

richiedente l'autorizzazione per l'apertura della struttura di vendita.

D – Cambiamento merceologico

Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare è subordinato alla comunicazione al comune ed ha effetto dalla data della stessa. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali. In mancanza di adeguamento agli standard di cui la precedente comma si applicano le sanzioni previste al comma 1 dell'articolo 27 della L.R. 11/2003. come modificato e integrato dall'art. 18 della legge regionale n. 5/2008.

Art. 6 bis Contributo per carenza di parcheggio (monetizzazione) *

1. Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree a parcheggio, di cui all'art. 6 – capo C, c. 1, lettera f) del "Regolamento", è stabilito in base ai valori delle aree fabbricabili, divise per zone, così come individuate nella Tabella di cui agli allegati 1 e 3 della deliberazione di Consiglio Comunale nr 74 del 29/04/2010. Ai valori delle aree residenziali, di cui all'allegato 3, va aggiunto l'importo necessario per la realizzazione del parcheggio. Il contributo così calcolato va applicato per ogni metro quadrato di area a parcheggio, per la quale si chiede la deroga, necessaria per l'apertura di medie strutture di vendita, la cui superficie è compresa tra i 251 e i 2.500 mq.
2. La corresponsione del dovuto, quale contributo per carenza di area destinata a parcheggi, deve essere effettuata alla tesoreria Comunale, prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale.
3. Il corrispettivo di monetizzazione, cos' come stabilito, sarà aggiornato, ogni due anni, mediante atto amministrativo.
4. L'aggiornamento avverrà sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla gazzetta ufficiale, calcolato a partire dal 1° gennaio 2015.

***Così come aggiunto con deliberazione di C.C. n. 49 dell'11/04/2014.**

Art. 7 Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione amministrativa e integrazione con le norme urbanistiche

Al fine di consentire un'adeguata integrazione delle norme in materia di commercio con quelle urbanistiche, così come previsto dal D.Lgs n. 114/98 dalla L.R. n. 5/2008, nonché in relazione a quanto disposto dal regolamento regionale n. 7 del 2009, ritenuto di dover attuare ogni iniziativa finalizzata a:

- a) rendere compatibili con il territorio gli insediamenti commerciali, valorizzandone la funzione commerciale, anche al fine di riqualificare e rivitalizzare il tessuto urbano economico, sociale e culturale;
- b) favorire un'articolazione della rete distributiva al dettaglio atta a garantire la diversificazione delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali, nonché la congruità ed adeguatezza qualitativa e quantitativa in rapporto alla rete infrastrutturale;
- c) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete distributiva, promuovendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione degli operatori e dei dipendenti;
- d) garantire al consumatore una presenza equilibrata delle diverse

strutture distributive anche al fine del corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni e dell'incremento della concorrenza;

- e) favorire l'insediamento commerciale correlato a programmi di assetto del territorio in termini di viabilità e accessibilità;
- f) applicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo, al fine di contenere l'uso del territorio, nonché per valutare progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;
- g) coordinare l'attività edilizia volta alla valorizzazione dei suoli e al recupero delle aree dismesse con le esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive;
- h) promuovere una programmazione per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato e condiviso;
- i) l'Amministrazione Comunale, con l'approvazione del presente regolamento, si impegna a promuovere strategie, sia a breve termine che a medio termine, anche con il ricorso a conferenze di servizi e/o accordi di programma, finalizzate a rendere concrete le azioni in materia di parcheggio, cambi di destinazione d'uso e quanto altro necessario al conseguimento delle finalità innanzi enunciate, ivi comprese procedure di allineamento delle norme tecniche del P.U.G. ai criteri programmatici in materia di commercio.

Art. 8

Requisiti di esclusione/accesso all'attività

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 5/08 e dal regolamento n. 7/2009 non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che hanno riportato due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista

- una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- b) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II – delitti contro la Pubblica Amministrazione e VIII - reati contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio - del libro II del C.P.;
- c) coloro che hanno riportato condanne per specifici reati quali: ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516, e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- d) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del Codice di Procedura Penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale per coloro che hanno commesso una delle fattispecie delittuose sopra esaminate permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio del settore alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- ⇒ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province;
- ⇒ avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
- ⇒ In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti precedenti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI

Art. 9

Autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. Nel Comune di Taranto, sono possibili nuove medie strutture di vendita di tipo **M1, M2 e M3**.

Pertanto sono soggette ad autorizzazione comunale :

- a) **l'apertura di nuovi esercizi commerciali** con superficie di vendita compresa tra mq. 601 e mq. 1.500 e tra 1.501 e 2.500;
 - b) **l'apertura e/o il trasferimento di sede di esercizi commerciali** con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 600;
 - c) **l'ampliamento della superficie di vendita** di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 251 e fino ad una superficie di mq. 600;
 - d) **l'estensione del settore merceologico** di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 251 e fino ad una superficie di mq. 600.
2. Le autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita e alla estensione del settore merceologico sono soggette alla verifica delle criteri fissati nel presente regolamento.
 3. Le domande di richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita dovranno essere formulate con le modalità fissate dalla vigente normativa, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Regione disponibile sul sito del S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Taranto

Art. 10

Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento, per l'ampliamento della superficie di vendita e per l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita, il richiedente deve

inviare l'apposita domanda all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) del S.U.A.P. - suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.

2. In caso di richiesta di autorizzazione per il permesso a costruire, la richiesta medesima deve intendersi anche come richiesta all'apertura di una media struttura di vendita, se concedibile.
3. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
4. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e professionali) e alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, dell'ufficio igiene e sanità pubblica.
5. Entro novanta giorni (anche in ossequio del d.l. 35/2005) dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.
6. **Qualora entro i termini di cui all'ottavo punto del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.**
7. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga attivato entro un anno dalla data dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero, per le nuove costruzioni, entro 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio del permesso a costruire.

Art. 11**Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di una media struttura di vendita il richiedente deve presentare al comune apposita domanda.
2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
 - a) Perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, o autocertificazione del richiedente, che certifichi:
 - a. la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
 - b. la superficie adibita a parcheggio;
 - c. l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
 - d. la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;
 - b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di trasferimento dell'attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - c) il responsabile del procedimento.
4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, dell'ufficio igiene e sanità pubblica.
6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il diniego.
7. **Qualora entro i termini di cui al sesto comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.**
8. L'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga trasferito nella nuova sede entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 12

Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento e/o accorpamento di superficie di vendita delle medie strutture

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita (anche a seguito di accorpamento di due o più esercizi) il richiedente deve presentare al comune apposita domanda così come esplicitata ai punti 1 e 2 dell'art 11 del presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
 - a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, o autocertificazione del richiedente, che certifichi:

- la superficie di vendita del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e indicazione della superficie di vendita del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento;
 - la superficie adibita a parcheggio. (gli standard di parcheggio dovranno essere verificati per la sola parte oggetto di richiesta di ampliamento della superficie di vendita);
 - l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita a seguito dell'ampliamento;
 - la destinazione ad uso commerciale dei locali oggetto di richiesta di ampliamento;
- b) planimetria del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e planimetria del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
- a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - c) il responsabile del procedimento.
4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, e limitatamente al settore alimentare, dell'ufficio igiene e sanità pubblica .
6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento

dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

7. **Qualora entro i termini di cui al sesto comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.**
8. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga ampliato entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa salvo in caso di comprovata necessità.

Art. 13

Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'estensione di settore merceologico delle medie strutture

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'estensione di settore merceologico il richiedente deve presentare al comune apposita domanda.
2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
 - a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, o autocertificazione del richiedente, che certifichi:
 - ⇒ la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
 - ⇒ la superficie adibita a parcheggio. **(gli standard di parcheggio dovranno essere verificati in relazione al settore merceologico oggetto di estensione);**
 - ⇒ l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
 - b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di autorizzazione all'estensione del settore merceologico, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.

3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - c) il responsabile del procedimento.

4. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica e, limitatamente al settore alimentare, dell'ufficio igiene e sanità pubblica. Nel caso di estensione al settore alimentare, il responsabile del provvedimento provvederà anche all'accertamento dei requisiti professionali.

6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

- 7. Qualora entro i termini di cui al sesto comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.**

8. L'autorizzazione all'estensione di settore merceologico è revocata qualora l'estensione stessa non venga attivata entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo in caso di comprovata necessità.

9. L'inserimento e l'ampliamento di settori merceologici all'interno di un esercizio commerciale non alimentare è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta l'inserimento del settore alimentare.
10. L'inserimento e l'ampliamento di settori merceologici all'interno di un esercizio commerciale di media struttura non alimentare è subordinato alla sola comunicazione al Comune nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge Regionale 11/2003.

Art. 14

Procedimento amministrativo per l'apertura per subingresso delle medie strutture

1. Conformemente al disposto dell'art. 11 della legge regionale 11/03, come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 5/2008, l'apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte e per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione al comune utilizzando esclusivamente il prescritto modello acquisibile sul sito del S.U.A.P. del Comune di Taranto e inviata all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) - suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
2. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.
3. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare/misto, requisiti professionali).

Art. 15

Procedimento amministrativo per la cessazione di attività delle medie strutture

Conformemente al disposto dell'art. 26, quinto comma, del d.lgs. 114/98 la cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione al comune utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del S.U.A.P..

In caso di cessazione di attività autorizzata ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera d della L.R. n. 11/2003, il subentrante può:

- a) continuare l'attività originariamente autorizzata se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
- b) avviare una nuova attività con merceologia diversa da quella esercitata da precedente gestione. In tal caso l'autorizzazione verrà concessa come per media struttura di vendita, nel rispetto dei requisiti previsti per legge.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 16**Legge 241/90**

Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria della domanda si applicano le norme di cui alla Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17**Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

1. non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
3. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

Art. 18**Esercizio abusivo dell'attività e chiusura dell'esercizio**

1. Si ha esercizio abusivo dell'attività commerciale qualora l'attività commerciale sia esercitata senza il possesso dell'autorizzazione.
2. In caso di esercizio abusivo dell'attività è disposta la chiusura immediata dell'esercizio di vendita .

Dopo l'adozione del provvedimento comunale relativo ai criteri di programmazione della Legge Regionale n. 5 del 7 maggio 2008 e del

Regolamento Regionale n. 7 del 28/04/09 il presente regolamento potrà essere integrato ove occorra.

Le prescrizioni del presente procedimento sono applicabili in quanto compatibili con la normativa vigente.

Art. 19**Conferenza di servizi**

Il Sindaco, su proposta del responsabile di un ufficio preposto all'esame dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una media struttura di vendita, può indire una conferenza di servizi finalizzata all'istruttoria e al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione amministrativa.

Il ricorso alla conferenza di servizi potrà effettuarsi in tutti i casi in cui si renda necessario per il rispetto dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o nel caso in cui il titolare dell'istanza ne faccia espressa richiesta.

Art. 20**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008 n. 5, del Regolamento Regionale 28 aprile 2009 n. 7, del Decreto Legge nr. 223 del 4 luglio 2006 e, più in generale, della vigente normativa statale e regionale